

**INGEGNERIA FORENSE**

## Gli Ordini a difesa degli iscritti e della collettività

Spunti di riflessione e alcuni interrogativi sull'etica e la deontologia per la categoria

DI MASSIMO MONTRUCCHIO E  
PAOLO TABACCO\*

Questa breve nota trae spunto dall'inchiesta pubblicata nel numero di marzo del Giornale dell'Ingegnere (n° 2/2020) finalizzata ad accrescere l'attrattività degli Ordini sia per i laureati in ingegneria che per coloro che sono abilitati all'esercizio della professione ma non sono iscritti all'Albo. Volendo stilare un report sintetico degli spunti offerti, è emerso che gli Ordini territoriali dovrebbero attuare le seguenti azioni:

**Garantire le competenze di settore dell'iscritto** (anche istituzionalizzando CERT'ing, l'agenzia nazionale per la certificazione volontaria delle competenze degli ingegneri istituita dal CNI); **coinvolgere di più gli ingegneri del secondo e del terzo settore**; **offrire maggiori servizi agli iscritti** (ad esempio, convenzioni e agevolazioni); **aggiornare il codice deontologico**, che oggi non contempla le figure professionali emergenti dell'ingegneria; **valorizzare le commissioni e i gruppi di lavoro** come fonte di opportunità per l'arricchimento delle conoscenze degli iscritti; **riflettere sulla questione economica**.

Vorremmo contribuire allo screening di massa qui riportato ricordando anche quelle che sono le attribuzioni istituzionali del Consiglio dell'Ordine secondo il Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925 (oltre alla tenuta dell'Albo e alla determinazione del contributo annuale, che ogni iscritto deve corrispondere per il

suo funzionamento): **l'elaborazione di tariffe professionali**, ove non stabilite per legge; **il rilascio di pareri di congruità sulle parcelle**; **l'emissione di pareri su argomenti attinenti alla professione di Ingegnere**, se richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni.

E inoltre: **la tutela del titolo di Ingegnere e la lotta all'esercizio abusivo della professione**; **la vigilanza sulla disciplina degli iscritti**; **l'adozione di provvedimenti disciplinari**.

I pilastri ordinamentali appaiono chiari: l'Ordine ha la duplice funzione di controllare l'operato degli iscritti sia a tutela della collettività che della figura dell'Ingegnere stesso. Proprio su quest'ultimo aspetto desideriamo offrire il nostro contributo.

L'Ordine dovrebbe, prima di tutto, agire per garantire la condotta

esemplare dei propri iscritti, illustrando la responsabilità morale ed etica che l'appartenenza all'Albo comporta, intervenendo in maniera ferma e con l'autorevolezza che gli compete quando si verifica un cattivo uso della libertà dell'esercizio della professione.

Ci permettiamo di credere che queste siano le aspettative degli ingegneri iscritti all'Ordine, e ciò crediamo siano anche quelle di coloro che non lo sono. La imbelletolleranza, le eccessive remore, il buonismo conformista di fronte a comportamenti professionalmente e/o eticamente censurabili, non fanno altro che alimentare la loro diffusione, perciò finché il rapporto tra i provvedimenti adottati dai Consigli di Disciplina e il

numero degli esposti rimarrà bassissimo, non può escludersi l'insorgere di una sensazione di sfiducia nei confronti di una meritoria istituzione ordinistica, minandone alla radice l'autorevolezza. Siamo del parere che al fine di non intaccarne la credibilità, anzi per acrescerla, si dovrebbe attuare un processo virtuoso partendo proprio dal corretto funzionamento dei Consigli di Disciplina, che dovrebbero essere composti di membri mossi dai suddetti principi, dotati di equilibrio, competenza ed esperienza, in grado di adottare i giusti provvedimenti, magari corroborati dalle argomentazioni giuridiche di avvocati civilisti e/o penalisti, contro i trasgressori delle regole.

Il Consiglio di Disciplina dell'Ordine

di Salerno, per esempio – al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni disciplinari favorendo l'applicazione uniforme e omogenea del sistema sanzionatorio ex art. 22 del Codice Deontologico – ha elaborato sin dal gennaio 2019 il "Codice delle sanzioni disciplinari". Questo consta di 32 articoli divisi in due sezioni, di cui la prima (artt. 1-12) definisce le "Disposizioni generali" e la seconda (artt. 13-32) esplica il regime sanzionatorio per le violazioni dei doveri previsti nel Codice Deontologico.

Il "Codice delle sanzioni disciplinari", stilato con la preziosa collaborazione dei legali presenti nel Cdd, e ispirato al Codice Deontologico Forense, ha permesso ai cinque Collegi di Disciplina di operare in maniera organica ed efficace con uniformità di giudizio. Auspichiamo che tale "strumento operativo" possa essere valutato e adottato anche da altri Ordini affinché questo *modus operandi* possa svilupparsi su larga scala.

Per concludere, poniamo a voi lettori alcuni interrogativi: può configurarsi una responsabilità dell'Ordine qualora un iscritto compia reiteratamente scorrettezze in ambito professionale e l'Ordine di appartenenza non lo sanziona? Un cittadino che subisca un danno causato dal comportamento (etico e/o professionale) di un ingegnere iscritto all'Ordine che avrebbe dovuto essere sanzionato per il suo comportamento (ma non lo è stato), potrebbe rivalersi sull'Ordine stesso? Quali sarebbero i rischi dell'Ordine in tal caso?

\* COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO  
GIURISDIZIONALE DEL CNI

